COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 23

Spetta a ciascun Comitato di sezione:

1) fare proposte su questioni particolari attinenti alle prestazioni economiche e sanitarie che abbiano riferimento a particolari esigenze della categoria rappresentata;

2) sottoporre ai superiori organi dell'Ente le proposte per l'eventuale revisione dei sistemi di riscossione dei contributi;

3) adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli venissero demandate dai superiori organi dell'Ente;

4) esaminare i risultati annuali di gestione.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 16 aprile 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it